

REGOLAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE

Art. 1

La visita d'istruzione è parte integrante del P.O.F. al fine di favorire la formazione culturale, civile e sociale degli alunni e come tale l'Istituzione Scolastica la promuove.

Art. 2

Gli alunni che partecipano alla visita d'istruzione organizzata dall'Istituzione Scolastica devono:

- a) osservare ed attenersi alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori;*
- b) rispettare con la massima cura i locali, le attrezzature, le pertinenze delle strutture ricettive, il mezzo di trasporto e quant'altro venga messo a disposizione per la visita d'istruzione. Qualsiasi danno colposo o doloso alle strutture dovrà essere ripagato dai responsabili che hanno causato il danno stesso;*
- c) mantenere un comportamento civile e rispettoso durante l'intera durata della visita d'istruzione; gli orari per il riposo notturno dovranno essere rispettati senza arrecare disturbo ai compagni e agli altri ospiti. Non sono ammessi comportamenti trasgressivi e offensivi per la dignità della persona e il decoro morale; non è ammesso l'uso smodato di bevande alcoliche; non è ammesso consumare pasti nelle stanze delle strutture ricettive e nel mezzo di trasporto, non è ammesso fumare nei locali o luoghi chiusi;*
- d) gli alunni che necessitano di cure farmacologiche continuative o temporanee sono tenuti ad informare gli insegnanti accompagnatori; è comunque indispensabile che gli alunni sofferenti di disturbi o patologie mediche avvisino gli insegnanti accompagnatori;*
- e) se durante la visita d'istruzione alcuni alunni dovessero segnalare malesseri fisici o psichici, i compagni sono tenuti a segnalarli all'insegnante accompagnatore che valuterà il caso secondo le comuni conoscenze mediche per i provvedimenti del caso;*

Art. 3

Ad ogni uscita, durante la visita d'istruzione, gli alunni sono tenuti a seguire gli insegnanti accompagnatori secondo il programma e itinerario previsti.

Le attività e le visite ai musei o ai beni monumentali e ambientali, se non espressamente previste dal programma e comprese nel prezzo pro capite di partecipazione, devono ritenersi a pagamento.

Art. 4

Per le visite all'estero gli alunni e gli insegnanti devono attenersi strettamente alle norme del paese ospitante durante tutto il periodo di soggiorno. Se dovessero verificarsi incidenti o controversie varie, gli alunni devono informare gli insegnanti accompagnatori prima di qualsiasi personale iniziativa.

Art. 5

Qualora durante la visita d'istruzione si verificassero casi di grave intemperanza da parte degli alunni partecipanti, l'insegnante accompagnatore provvederà a segnalare, al ritorno in sede, l'alunno o gli alunni protagonisti al dirigente scolastico con una relazione scritta. Il caso sarà in seguito valutato dall'organo competente per i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 6

Gli insegnanti accompagnatori dovranno mantenere la sorveglianza costante sugli alunni.